

# REGIONE DELLA PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE SULLA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA.

*Sequenza* *Carri* P R E M E S S E

Come è noto, l'art.130 della Costituzione dispone che un Organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, e che, solo in casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

L'art.20 dello Statuto della Regione Puglia stabilisce che il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da un Organo della Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato.

La Giunta Regionale, ~~nell'intento di costituire i nuovi Organi di controllo non appena la legge di approvazione dello Statuto della Regione sarà stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,~~ ha ritenuto opportuno di predisporre il disegno di legge regionale sulla disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia, ~~disegno di legge che in allegato alla presente si rimette per l'esame di competenza dell'Assemblea regionale.~~

Torna qui utile avvertire che la Giunta regionale sta predisponendo tutto quanto necessario per l'apprestamento

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 2 -

dei locali e delle attrezzature per le sedi del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, ed ha anche predisposto lo schema delle istruzioni da diramare agli enti interessati, schema che sarà definito dopo che l'Assemblea regionale avrà approvato la legge in discorso per l'opportuno adeguamento alle norme della stessa legge, ma che si ritiene utile portarlo in bozza a conoscenza dell'Assemblea.

## TITOLO I

In questo titolo sono riportate le norme generali sulla costituzione degli Organi di controllo.

L'art. I fa generico riferimento alla legge dello Stato dato che per l'art.130 della Costituzione la composizione dell'Organo di controllo è rimessa alla competenza del legislatore statale.

La formula adottata consente la costante validità della norma anche in relazione a possibili modificazioni della legge statale, modificazioni che la Giunta <sup>Giunta reg. di Puglia</sup> ritiene di ~~de-~~  
~~vare, in separata sede, di promuovere~~ <sup>promuovere</sup> affinché gli organi di controllo <sup>costituiscono</sup> emanazione diretta ed esclusiva della Regione, così come sono stati prefigurati e definiti dal testo costituzionale.

La Giunta ha ~~ravvisato~~ <sup>avuto</sup> l'opportunità che sia predisposta una proposta di legge statale di iniziativa regionale per la modifica della legge n.62/1953, al fine di estendere la competenza degli Organi regionali di controllo non solo al controllo di tutti gli atti di tutti gli enti lo

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 3 -

cali, non escluse le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti nella Regione, ma benanche al controllo sugli organi di tutti tali enti, come pure, al fine di realizzare un più efficace decentramento, di devolvere alle Sezioni provinciali il controllo sugli atti e sugli organi delle Province e degli enti ospedalieri provinciali.

Relativamente alla competenza dell'organo di controllo sugli atti degli Enti ospedalieri è da rilevare che l'art.16 della legge ospedaliera n.132/1968 non ripartisce la competenza in relazione alla triplice classificazione degli ospedali, ma si limita a prevedere la integrazione del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo con il medico provinciale del Capoluogo di Regione e della Provincia. V.R.

La Giunta ha ritenuto, come del resto risulta praticato da altre Regioni che hanno attuato il controllo regionale, di seguire il criterio dell'analogia deferendo la competenza al Comitato regionale sugli atti degli ospedali regionali e provinciali, e alle sezioni provinciali il controllo sugli atti degli ospedali di zona.

L'art.2, ricollegandosi a quanto già statuito dall'art.55 della legge 62/1953, circa la durata in carica, precisa che gli Organi di controllo esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo, e ciò per garantire la continuità della funzione secondo V?

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 4 -

il principio della prorogatio accolto dal nostro ordinamento giuridico.

L'art.3 rimette al Presidente della Giunta Regionale la determinazione della data di inizio dell'attività degli Organi di controllo, data che è collegata al provvedimento di nomina del Comitato e delle Sezioni provinciali di competenza dello stesso Presidente della Giunta Regionale, cui compete anche la designazione dei Segretari dei collegi in base al 5° comma dell'art.55 della legge n.62/1953 e di cui è parola nel secondo comma dell'art.3 in esame. u 9.

## TITOLO II

Negli artt. 4 a 7 sono riportate le norme sulla strutturazione e le funzioni dei collegi.

Particolare segnalazione merita la norma del secondo comma dell'art.6.

Come è noto, la Costituzione nulla ha innovato all'istituto del controllo di legittimità sugli atti, ma ha radicalmente modificato la struttura e la funzione del controllo di merito.

I casi in cui tale forma di controllo può essere esercitata sono stabiliti dalla legge dello Stato.

Il disegno di legge che si sottopone non contiene perciò norme in materia di competenza del legislatore statale.

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 5 -

Peraltro, ~~come è stato messo in particolare rilievo nello schema di istruzioni di cui si è fatto cenno innanzi~~ il nuovo rapporto che il trasferimento dei poteri di controllo determina, specie quando il controllo viene attuato in forma decentrata, pone l'esigenza della identificazione dei nuovi principi direttivi che devono costantemente informare l'azione degli Organi di controllo per assicurare, fondamentalmente, la rispondenza degli atti controllati agli interessi unitariamente considerati e perseguiti dalla programmazione regionale che costituisce il momento più caratterizzante dell'Ente Regione, da cui emanano gli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

A tale precipuo fine corrisponde la norma in esame ed è appena il caso di sottolineare che i principi direttivi di cui è parola nell'art.6 daranno contenuto alla relazione di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che ha scopo di mantenere un costante rapporto tra gli Organi eminenti della Regione e gli organi di controllo al fine di potere promuovere tutte le iniziative di ordine normativo e amministrativo necessarie per assicurare l'ordinato svolgimento delle delicate funzioni.

## TITOLO III

Le norme di questo titolo non hanno bisogno di illustrazione.

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 6 -

## TITOLO IV

Si richiama l'attenzione sul disposto del primo comma dell'art.11.

La Giunta non si è nascosta la delicatezze della soluzione adottata, che accoglie il principio della pubblicità delle adunanze, e si è pure resa carico di qualche aspetto problematico della soluzione stessa, ma ha ritenuto che l'innovazione del sistema deve essere permeata dai principi istituzionali consacrati nel nostro Statuto con particolare riferimento al promuovimento del partecipazionismo in ogni sfera di attività della Regione e alla piena responsabilità dei suoi organi.

Si ha la piena convinzione che questo nuovo modo di operare degli Organi a tutti i livelli, e in particolare degli Organi di controllo, costituirà un insegnamento nuovo nell'ordine democratico che le Regioni devono realizzare per dare un nuovo volto all'ordinamento repubblicano fondato sul decentramento istituzionale e regionale.

In armonia con tali finalità viene prevista la facoltà dei rappresentanti delle amministrazioni interessate di esporre verbalmente le proprie deduzioni durante le sedute del Collegio.

## TITOLO V

L'art.12 richiama le disposizioni che dovranno essere osservate nell'esercizio dei poteri di controllo di legittimità e di merito.

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 7 -

Si è fatto richiamo, oltre che alle disposizioni della presente legge, alle norme della legge 10.2.1953, n.62 e della legge 12.2.1968, n.132, vale a dire alle sole due leggi che contemplano gli Organi regionali di controllo e ne disciplinano i poteri con riferimento all'art.130 della Costituzione.

Non si è fatto di proposito richiamo a tutta la legislazione che contempla i preesistenti organi statali di controllo e le diverse categorie di atti sottoposti al controllo dei predetti organi non solo e non tanto perchè la enumerazione sarebbe risultata incompleta, ~~anche se se ne è fatta una larga esemplificazione nella bozza delle istruzioni~~, ma anche e soprattutto perchè ciò che interessa nel testo legislativo affermare è il principio della esclusività della competenza all'Organo regionale e della unicità della nuova forma di controllo su tutti gli atti degli enti locali.

Resta perciò esclusa ogni ipotesi di sopravvivenza di controllo da parte di organi dello Stato sugli atti degli Enti locali, attribuito interamente all'organo della Regione dall'art.130 della Costituzione.

E, d'altra parte, una ipotesi simile è esclusa dalla legge n.62/1953 (art.63) con l'esplicito riconoscimento del carattere di definitività degli atti di controllo degli Organi della Regione, definitività che, per un verso, importa che gli atti predetti sono impugnabili solo in via giurisdizionale o con ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, e,

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 8 -

peraltro, che sono insuscettibili di ulteriore sindacato in via amministrativa da parte di organi sovraordinati, senza dire che una siffatta sovraordinazione si porrebbe in contrasto con tutto il sistema dei controlli e delle garanzie amministrative e giurisdizionali contro gli atti delle pubbliche amministrazioni che si desume dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Le norme degli articoli 13-14-15 e 16 non richiedono particolare illustrazione.

Con l'art.17 si è ritenuto necessario conferire delega alla Giunta regionale per la emanazione delle istruzioni che si rendono necessarie per il regolare e spedito funzionamento degli uffici e per la esecuzione della legge.

Il giudizio sul potere di delega e sui limiti del suo esercizio è dell'Assemblea.

Qui si deve solo rilevare che, specie nella prima costituzione degli organi di controllo e nel loro primo funzionamento, l'esigenza di emanare norme di indirizzo per il funzionamento degli uffici può rilevarsi piuttosto frequente e con carattere di urgenza.

La formulazione dell'articolo è stata perciò assai generica per costituire per l'Assemblea solo valore di richiamo alla postulazione del problema.

Per quanto riguarda l'art.18 è da rilevare che la determinazione dell'indennità di seduta non può non essere fissata in relazione alle prestazioni che gli esperti sono chiamati a dare, e di qui l'esigenza di acquisire elementi dall'esperienza e di prevedere la revisione annuale della misura fissata.

# REGIONE DELLA PUGLIA

- 9 -

Risponde alla esigenza di assicurare un trattamento perequato la norma che consente di erogare un compenso forfettario a titolo di rimborso spese a favore degli esperti residenti fuori dal capoluogo sede del Collegio.

## TITOLO VI

La norma transitoria regola la competenza relativa al controllo sugli atti pendenti innanzi agli organi di controllo dello stato, secondo i comuni criteri di ermeneutica propri dell'applicazione della legge nel tempo, criterio, peraltro, che è stato suggerito dallo stesso Ministero dell'Interno per uniformità di disciplina.

# REGIONE DELLA PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE SULLA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA  
(Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 13.5.1971)

## TITOLO I

### Disposizioni Generali

#### Art. 1 - Organi di Controllo.

La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e degli altri enti locali a mezzo degli organi e con le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Il Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali e provinciali è costituito ~~in conformità della legge dello Stato~~ con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed ha sede in Bari. Le Sezioni provinciali del Comitato regionale per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi e degli enti pubblici ospedalieri di zona sono costituite ~~in conformità della legge dello Stato~~ con decreti del Presidente della Giunta regionale ed hanno sede nei capoluoghi delle Province di Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto.

#### Art. 2 - Durata in carica degli organi di controllo.

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali dura

no in carica quanto il Consiglio Regionale, ~~non~~ <sup>U!</sup>  
esercitano le proprie funzioni fino alla costi-  
tuzione dei nuovi organi di controllo.

Art. 3 - Inizio dell'attività degli organi di controllo.

La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta Regionale designa i funzionari che fungono da Se gretario del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo.

TITOLO II

Norme di organizzazione

Art. 4 - Elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti.

Nella prima seduta ~~di insediamento~~, il Comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo eleggono con votazione a scrutinio segreto i ri\_spettivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio regionale.

Con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente del Comitato regionale e i Vice Presidenti delle sezioni provinciali.

*argued U*  
*in un'altra*  
*del decreto*  
*funzionari*  
*li*

Art. 5 - Integrazione del Comitato e delle Sezioni Provinciali.

Alle sedute del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo nelle quali sono esaminati atti di Enti ospedalieri partecipano, con voto ~~deliberativo~~, rispettivamente il medico provinciale del Capoluogo della Regione e i medici provinciali dei capoluoghi di Provincia ~~della Regione~~.

Art. 6 - Funzioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti.

Il Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono, e:

- a) convocano il collegio e <sup>u</sup>dirigono i lavori;
- b) soprintendono agli uffici e ripartiscono tra i membri del collegio i compiti e le attribuzioni relativi all'istruttoria e alla relazione sui singoli atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;
- c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento;

d) trasmettono a fine di <sup>ogni</sup> ~~ciascun~~ anno al Presidente della Giunta regionale <sup>e al presidente del Comitato regionale</sup> una relazione dettagliata sull'attività dell'organo di controllo.

Il Presidente del Comitato regionale, <sup>di sua iniziativa o</sup> anche su richiesta di ~~alcun~~ dei presidenti delle sezioni pro-

hoce of Com  
Regio

esclusione l'uno di indige  
nell'attività di controllo.

- 4 -

vinciali di controllo, <sup>per incarico</sup> dispone periodiche con-  
ferenze dei componenti ~~effettivi e supplenti~~  
di tutti gli organi di controllo al fine di de-  
terminare i principi direttivi ~~dell'attività~~  
di controllo con particolare riguardo all'esi-  
genza di assicurare la rispondenza degli atti  
controllati agli interessi unitariamente con-  
siderati e perseguiti dalla programmazione re-  
gionale.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di as-  
senza o di impedimento, i Presidenti dei rispet-  
tivi collegi.

ART. 7 - Funzioni dei componenti dei collegi.

I componenti degli organi di controllo incari-  
cati dal Presidente del collegio della tratta-  
zione di una pratica dirigono la istruttoria ed  
elaborano le proposte da sottoporre al Collegio.

TITOLO III

Ordinamento degli Uffici

Art. 8 - Direzione degli uffici.

Alla direzione degli uffici e dei servizi del Co-  
mitato regionale e delle Sezioni provinciali di  
controllo presiede un funzionario designato dal  
la Giunta regionale.

Nell'esercizio di tali funzioni egli risponde direttamente al Presidente del Collegio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da altro funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 - Organico del personale addetto agli organi di controllo.

L'organico del personale preposto agli uffici del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo è determinato dal Consiglio regionale.

Le ripartizioni degli uffici e delle funzioni per ciascun collegio saranno stabilite dalla Giunta regionale e sono modificate, dopo la prima costituzione degli organi, dalla stessa Giunta regionale, sentito il Comitato regionale o le competenti sezioni provinciali di controllo.

Tabelle  
allegato  
↓  
Consiglio 4

#### TITOLO IV

##### Adunanze degli organi di controllo

Art. 10 - Sedute dei Collegi.

Il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

E' in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico o telefonico diramato ai componenti almeno dodici ore prima dell'ora dell'adunanza.

I membri dei collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati di partecipare debbono immediatamente informarne il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a partecipare in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza.

L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è rimesso insieme con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno il giorno precedente quello fissato per l'adunanza.

Una copia dello stesso avviso è trasmessa a cura del Segretario al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11 - Deliberazioni dei Collegi.

Le adunanze degli organi di controllo sono pubbliche. //

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro commissari.

I componenti del collegio debbono astenersi dal

è con  
atto e  
legge

prendere parte alla istruttoria , alla discussione e alla deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente interessano parenti od affini entro il quarto grado.

Il segretario del collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente, la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

E' data facoltà ai rappresentanti delle amministrazioni interessate che ne abbiano fatto richiesta e siano all'uopo espressamente delegati di esporre brevemente le loro osservazioni e di chiederne l'inserzione a verbale.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione e dal segretario.

## TITOLO V

### Norme per l'esercizio del controllo

Art. 12 - Disposizioni applicabili.

Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo osservano le norme degli articoli 59 e seguenti della legge 10/febbraio/1953, n. 62 della legge 12/2/1968, n. 132 e le disposizioni della presente legge.

Art. 13 - Invio degli atti soggetti a controllo.

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare a mezzo di raccomandata o di corriere, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all'Amministrazione dell'Ente interessato, munito del timbro a data. Da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della ~~citata~~ legge n. 62/1953. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

Non sono soggetti a controllo gli atti di mera esecuzione di ~~precedenti~~ atti esecutivi. *già s'ha fatto +*

*collo*

Art. 14 - Ordinanze di rinvio e di annullamento.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione ai vizi riscontrati dall'organo di controllo, sia in relazione alle controdeduzioni presentate dallo ente interessato.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere ~~trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione~~ <sup>tra-</sup> ~~smessi~~ <sup>smessi</sup> entro cinque giorni dalla loro adozione ~~ne~~ all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e alla Prefettura.

*legittimo?*

Art. 15 - Publicazione delle decisioni degli organi di controllo.

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmesso a cura del Segretario al Presidente della Giunta regionale per la inserzione nel Bollettino ufficiale degli atti della Regione.

Art. 16 - Rilascio di copia degli atti.

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono autorizzati a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia degli atti emessi dai collegi.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale <sup>della</sup> ~~contenente la~~ discussione.

9 ~~La spesa è~~ <sup>sono</sup> a carico del richiedente.

Art. 17 - Delega per la emanazione di istruzioni.

9 u E' delegata la Giunta regionale ad emanare con proprio provvedimento le istruzioni che si rendono necessarie per l'ordinato funzionamento degli uffici e in generale per la esecuzione delle norme della presente legge.

Art. 18 - Indennità di presenza e rimborso spese.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati componenti degli organi di controllo è attribuita una indennità, per ogni giornata di seduta nella misura stabilita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta medesima.

Con lo stesso provvedimento è stabilito un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per ogni giornata di seduta, a favore dei componenti esperti che risiedono fuori del Comune capoluogo dove ha sede il Comitato di cui fanno parte.

*fuori sede  
Da il presidente  
dove indenne  
to - forfettario  
to a carico  
forniti per altre cause  
dove*

TITOLO VI

Disposizioni Transitorie

Art. 19 - Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Articolo 1

(Organi di Controllo)

Gli organi attraverso i quali la Regione esercita le funzioni di controllo sugli enti locali sono:

- il Comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi ai quali partecipano amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali e provinciali, che ha sede nel capoluogo della Regione;
- le Sezioni provinciali del Comitato regionale per il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi e degli enti pubblici ospedalieri di zona, che hanno sede nei capoluoghi delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

### Articolo 2

( Costituzione degli organi di controllo )

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta regionale e sono composti a norma degli articoli 55 e 56 della Legge 10.2.1953 n.62. Non possono far parte degli organi di controllo le persone indicate nell'articolo 57 della stessa legge.

Negli stessi decreti vengono designati i segretari.

### Articolo 3

( Durata in carica degli organi di controllo )

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo devono essere convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti di costituzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

del capoluogo della regione e dei capoluoghi delle province. In conseguenza, si é ritenuto - analogamente a quanto é stato disposto in altre Regioni - di seguire il criterio di deferire al Comitato regionale la competenza sugli atti degli ospedali regionali e provinciali, e alle sezioni provinciali quella sugli atti degli ospedali di zona -, e di integrare il Comitato regionale e le sezioni provinciali con il medico provinciale competente (articolo 5).

Si é previsto, nell'art.6, che i Presidenti degli organi di controllo trasmettano una relazione dettagliata sull'attività dei rispettivi organi, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale. L'obbligo rientra nei doveri di informativa verso i massimi responsabili della politica e della amministrazione della Regione, e tende allo scopo di tenere aggiornati l'organo deliberante e l'organo esecutivo della Regione sull'attività e il modo di agire degli enti locali per offrire l'opportunità di procedere alle necessarie iniziative nei confronti degli enti locali medesimi.

Nello stesso articolo 6, si é prevista la possibilità di conferenze tra i componenti di tutti gli organi di controllo, ~~in seduta pubblica~~ al fine di assicurare l'unità di indirizzo nell'attività di controllo.

L'articolo 7 disciplina gli uffici di segreteria necessari per la funzionalità degli organi di controllo.

L'articolo 8 non richiede alcuna illustrazione.

L'articolo 9 stabilisce che le deliberazioni degli organi di controllo vengano adottate col procedimento della camera di consiglio, vale a dire non in seduta pubblica. La ragione di tale disposizione é evidente: gli organi di controllo di cui ci stiamo occupando non sono chiamati ad esercitare attività giurisdizionale, che richiede una particolare solennità e particolari garanzie per i giudicandi.

Il Comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sono chiamati ad esercitare - in sostituzione del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa - un controllo preventivo sugli atti degli enti locali per accertarne la legittimità e l'opportunità amministrativa, e tale controllo

non può esercitarsi se non con la procedura della Camera di consiglio, già seguita dai precedenti organi statuali di controllo. Sarà in facoltà dei singoli organi, naturalmente, darsi un regolamento interno di procedura al fine della maggiore speditezza del lavoro, ma ciò sempre nell'ambito del procedimento in Camera di consiglio che, ripetesi, é l'unico possibile nella materia.

Per quanto riguarda l'estensione dei controlli, di legittimità e di merito, si é fatto richiamo, nell'art.10, alle esaurienti disposizioni contenute negli articoli 59,60 e 61 della legge n.62 del 1963.

L'articolo 11 non richiede alcun commento.

L'articolo 12 prevede che delle ordinanze di rinvio per riesame e dei provvedimenti di annullamento deve essere data immediata comunicazione telefonica all'ente interessato: tale disposizione é diretta al fine di impedire che un ritardo nella trasmissione della deliberazione dell'organo di controllo possa ingenerare nell'ente medesimo la convinzione che non sono stati riscontrati nell'atto soggetto a controllo motivi di riesame o di annullamento e lo metta in esecuzione alla scadenza del termine di 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo di controllo.

L'articolo 13 non richiede alcun commento.

L'articolo 14, nello stabilire che le spese per il funzionamento degli organi di controllo sono a carico della Regione, attribuisce ai componenti dei collegi una indennità giornaliera che é fissata ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta medesima. Esso prevede, inoltre, il rimborso delle spese documentate per i componenti residenti fuori dal Comune ove ha sede il collegio di cui fanno parte: trattasi di disposizioni di attuazione del principio costituzionale che ogni lavoro deve essere adeguatamente retribuito.

L'articolo 15, infine, prevede che gli atti degli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino ancora definiti, per decorso dei termini previsti dalla legge (giorni 20) dagli organi di controllo dello Stato, vengano trasmessi agli organi di controllo regionali competenti: ciò in attuazione del principio generale che un organo privato di un potere non può continuare ad esercitarlo, non essendo ammessa, in tal caso, alcuna prorogatio.

Il criterio adottato é stato, peraltro, suggerito anche dal Ministero degli Interni per uniformità di disciplina.

(segue art.3)

Essi durano in carica ed esercitano le proprie funzioni per tutta la durata del Consiglio regionale e fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

#### Articolo 4

( Elezione del Presidente e del Vice Presidente)

I Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali sono eletti nella prima seduta con votazione a scrutinio segreto tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio regionale.

I Vice-Presidenti sono eletti con votazione separata a scrutinio segreto.

#### Articolo 5

( Integrazione del Comitato e delle Sezioni Provinciali)

Alle sedute del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo nelle quali sono esaminati atti di Enti ospedalieri partecipano, con voto deliberativo, rispettivamente il medico provinciale del Capoluogo della Regione e i medici provinciali dei capoluoghi di Provincia.

#### Articolo 6

( Funzioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti)

Il Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono, e:

- a) convocano il collegio e ne dirigono i lavori;
- b) soprintendono agli uffici e ripartiscono tra i membri del collegio i compiti e le attribuzioni relativi all'istruttoria e alla relazione sui singoli atti sottoposti al controllo del collegio medesimo;
- b) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti

(segue art.6)

effettivi in caso di assenza o di impedimento;

d) trasmettono a fine di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività dell'organo di controllo.

Il Presidente del Comitato regionale, di sua iniziativa o su richiesta di alcuno dei Presidenti delle sezioni provinciali di controllo, può convocare periodiche conferenze dei componenti di tutti gli organi di controllo al fine di assicurare l'unità di indirizzo nell'attività di controllo.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, i Presidenti dei rispettivi collegi.

#### Articolo 7

( Uffici di segreteria )

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo dispongono di appositi uffici di segreteria.

L'organico del personale degli uffici é stabilito dal Consiglio Regionale.

Il dirigente ed i componenti di ogni ufficio di segreteria sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essi esercitano le proprie funzioni alle dipendenze e sotto la sorveglianza del Presidente del Comitato regionale o della Sezione provinciale e possono essere sostituiti solo su richiesta di questi.

La modificazione degli organici degli uffici di segreteria é attuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale avanzata di concerto con il collegio di controllo interessato.

#### Articolo 8

( Adunanze degli organi di controllo )

Nella prima seduta il Comitato regionale e le Sezioni provinciali stabiliscono il calendario delle proprie riunioni che viene trasmesso al

Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di necessità o di urgenza, il collegio può decidere di tenere riunione in giorni diversi da quelli fissati nel calendario.

I componenti che, per qualsiasi motivo, sono impossibilitati di partecipare ad una riunione del collegio, devono informarne immediatamente il Presidente al fine della sostituzione con i componenti supplenti.

I supplenti sono chiamati a partecipare alle riunioni del collegio con criterio di alternanza.

#### Articolo 9

( Deliberazioni degli Organi di controllo )

Le deliberazioni degli organi di controllo vengono adottate col procedimento della Camera di Consiglio. Per la validità delle deliberazioni é necessario l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Collegio vengono riportate nell'apposito registro-verbale delle adunanze a cura del segretario. Nello stesso registro vengono riportate le eventuali dichiarazioni di dissenso dei componenti e ogni altra dichiarazione ritenuta utile e pertinente.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione e dal segretario.

#### Articolo 10

( Estensione dei controlli )

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali esercitano il controllo di legittimità e di merito previsto dagli articoli 59, 60 e 61 della Legge n.62 del 1953, nei termini ivi indicati.

Non sono soggetti a controllo gli atti di mera esecuzione di atti già sottoposti a controllo.

### Articolo 11

(Trasmissione degli atti soggetti a controllo)

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare a mezzo di raccomandata o di corriere, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno é restituito all'Amministrazione dell'Ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della legge n.62 del 1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

### Articolo 12

(Ordinanze di rinvio e provvedimenti di annullamento)

Le ordinanze di rinvio per riesame ed i provvedimenti di annullamento devono essere adeguatamente motivati.

Delle ordinanze di rinvio per riesame e dei provvedimenti di annullamento deve essere data immediata comunicazione telegrafica all'ente interessato. Entro cinque giorni dalla loro adozione, le ordinanze ed i provvedimenti di annullamento vanno trasmessi in copia all'ente interessato ed alla prefettura ai fini di cui all'art.64 della Legge n.62 del 1953.

I provvedimenti di annullamento degli organi di controllo sono provvedimenti definitivi.

### Articolo 13

(Pubblicazione delle decisioni)

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta é trasmesso a cura del Segretario al Presidente della Giunta regionale per la inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Articolo 14

( Spesa per il funzionamento degli organi di controllo)

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo é a carico della Regione.

Ai componenti degli organi di controllo é attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura stabilita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta medesima.

Ai componenti che risiedono fuori dal comune capoluogo dove ha sede il Collegio di cui fanno parte é corrisposto, altresì, il rimborso delle spese adeguatamente documentate.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie)

Tutti gli atti adottati dagli enti locali che, alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo, non risultino ancora definiti, per decorso dei termini previsti dalla legge, dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi organi trasmessi agli organi di controllo regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l'esercizio dei poteri di controllo.